

PIANO ANTIMAFIA



Associazioni travolte da richieste di chiarimenti all'indomani dell'entrata in vigore della legge 136

I nodi irrisolti dei pagamenti

I quesiti sui conti dedicati, sul codice unico e sugli approvvigionamenti

DI FLAVIA LANDOLFI

È risolutiva solo in parte la circolare del Viminale che mette la parola fine alla questione sulla reattività delle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria antimafia sui contratti pubblici.

Restano in piedi però alcuni nodi, ancora da sciogliere, forse con un ulteriore provvedimento. «Edilizia e Territorio» ne pubblica alcuni raccolti dall'Istituto Grandi Infrastrutture che in questi giorni, insieme ad altre associazioni di categoria, è stato letteralmente subissato di telefonate chiarificatrici. E che ha provato a fornire le prime delucidazioni sulla complessa normativa anti-mafia.

La norma sulla tracciabilità finanziaria, e in particolare l'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 solleva infatti una serie di dubbi interpretativi che agli operatori del settore non sono certo sfuggiti.

Si va dalla questione dei conti dedicati a quella del codice unico di progetto, passando per gli approvvigionamenti e gli eventuali scoperti.

Per **Giulia Ferrara**, numero uno della **Impresa Ferrara Snc** di Policoro (Matera), affidatari di Impregilo e Sis, che oggi sta lavorando sulla Salerno-Reggio Calabria, «la premessa è che un'unica disciplina anti-mafia era fortemente auspicabile, anche perché fino a questo momento noi imprese eravamo in balia delle Prefetture e delle loro informative atipiche». Ma l'operazione non

è in discesa. «Non abbiamo problemi a rispettare la disciplina per gli F24, tanto per fare un esempio, ma ci chiediamo quanto ci costerà tenere in piedi questo sistema se per esempio la norma impone l'apertura di un conto per ogni lavoro». E non è il solo problema. «Se per esempio ho uno scoperto di liquidità sul conto di un cantiere posso sopperire utilizzando le risorse di un altro? Questo nella normativa non è chiaro, come non sono chiari molti altri punti che per noi sono fondamentali per mandare avanti il lavoro». Uno tra questi, spiega Ferrara, è rappresentato dagli approvvigionamenti che fino a oggi «venivano fatti sulla base anche di sconti particolari e in un secondo momento destinati a un cantiere piuttosto

che a un altro». Ora non è più chiaro come dovranno comportarsi, visto che i conti dedicati sono strettamente legati alla singola commessa.

Anche **Coestra**, azienda fiorentina di costruzioni attiva nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie e di impianti industriali e civili, non nasconde le sue preoccupazioni. «La norma non è chiara – spiega l'Ad **Paolo Capelli** – e per fare un esempio quello che desta i maggiori problemi non è tanto l'applicazione del Cup, ma quello del conto dedicato alle commesse che deve abbracciare l'intera filiera interessata». Capelli denuncia anche il caos delle informazioni visto che «molte amministrazioni – dice – si sono fatte trovare impreparate non avendo considerato per tempo e con la

dovuta scrupolosità gli effetti che questa nuova norma avrebbe potuto causare, calandosi nella problematica solo nel giorno della sua entrata in vigore».

Le altre questioni – e non sono da meno – ha provato a chiarirli l'Igi. I problemi più sentiti riguardano l'assegnazione del Cup, ma soprattutto la questione della risoluzione del contratto e delle sanzioni per i contravventori. Le aziende sono in allerta sulle corrette procedure, con quali strumenti devono provvedere ai pagamenti (bonifico o altro) e su eventuali spostamenti di risorse da un conto attivo a uno «in rosso». Una volta chiarita la questione sulla tracciabilità, ora toccherà al resto. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

? LA RISPOSTA DEGLI ESPERTI

edilizia@ilsole24ore.com

Rispondono gli esperti dell'Istituto Grandi Infrastrutture

È necessario che le imprese utilizzino un conto corrente, bancario o postale, per ciascun contratto stipulato?

Non è necessario. L'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010 stabilisce che si devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Ciò significa che un conto corrente può essere dedicato contemporaneamente a più contratti, o che a ciascun contratto possono essere dedicati più conti correnti. Ciò non esclude che i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possano essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardino, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati. Ad esempio, un'impresa che opera anche nell'edilizia privata può usufruire del conto corrente dedicato a un appalto pubblico per effettuare operazioni legate alla costruzione di un edificio privato.

Come debbono essere effettuati i pagamenti relativi alle commesse pubbliche?

Le condizioni da rispettare sono: l'uso esclusivo del bonifico bancario o postale dal conto dedicato al contratto e l'indicazione del codice unico di progetto (Cup) in ciascun bonifico. In caso di pagamento effettuato senza bonifico oppure da un conto non dedicato, ovvero in caso di mancata indicazione del Cup nel bonifico, sarà applicata una sanzione pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione.

Cosa accade nel caso in cui le imprese non si avvalgano di banche o della società Poste italiane Spa?

Non avvalersi delle banche o della società Poste italiane Spa comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione, fatta salva la risoluzione espressa del contratto.

La risoluzione è la massima delle sanzioni applicabili o si cumula con la sanzione pecuniaria?

La risoluzione interviene nel caso in cui gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, unitamente ai concessionari di finanziamenti pubblici, non si siano avvalsi di banche o della società Poste italiane Spa. Da una interpretazione letterale della norma, sembrerebbe che la risoluzione si cumuli con la sanzione pecuniaria, che va dal 5 al 20 per cento del

valore della transazione effettuata. Nessun dubbio sembra sussistere, invece, sull'automaticità della risoluzione, che viene così sottratta a qualunque discrezionalità della stazione appaltante. Del resto, questa evidenza è confermata dal fatto che anche nei rapporti tra appaltatori, subappaltatori e subcontraenti si procede all'immediata risoluzione del contratto nei confronti della parte inadempiente.

Come è possibile effettuare i pagamenti se la stazione appaltante non ha assegnato il Cup?

L'amministrazione può richiedere il codice al sistema Cup, operativo presso il Cipe. Come specificato nel comunicato Cipe del 30 agosto 2010, il sistema è in grado di rilasciare il codice anche per interventi relativi alla gestione corrente. Nell'attesa di ottenere il codice, ci si domanda se l'impresa non possa maturare il diritto agli interessi per ritardato pagamento.

La norma si applica anche agli appalti di servizi e di forniture?

Certamente. Il quesito non nasce dalla norma che, sul punto, è assolutamente chiara, bensì dalla circostanza, segnalata da imprese e amministrazioni, per cui sembra che, fino a ora, il Cup sia stato richiesto per i soli appalti di lavori. Ciò vuol dire che, d'ora in avanti, la stazione appaltante dovrà richiedere il Cup anche per gli appalti di servizi e di forniture.

A seguito della scelta del conto corrente dedicato, quali sono gli oneri che spettano all'appaltatore, al subappaltatore, al subcontraente della filiera delle imprese e al concessionario di finanziamenti pubblici?

Tali soggetti dovranno comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a effettuare le operazioni. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete, seguirà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Quale conto si deve adoperare per provvedere al pagamento di dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi, rientranti tra le spese generali ed all'acquisto di immobilizzazioni tecniche?

Si può provvedere a tali pagamenti attraverso un qualunque conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ad un contratto pubblico.

Quali pagamenti è possibile effettuare con modalità diverse dal bonifico bancario o postale?

Possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico solamente i pagamenti in favore di enti previdenziali,

assicurativi e istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi e quelli riguardanti i tributi, che debbono però essere obbligatoriamente documentati. Anche le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, possono essere pagate con strumenti diversi dal bonifico, purché esse siano documentate, ma, in questo caso, non è mai consentito il pagamento in contante.

È possibile utilizzare un conto corrente dedicato per effettuare spese estranee al contratto?

Sì. L'impresa può reintegrare le somme adoperate mediante bonifico bancario o postale. Nel caso in cui il reintegro avvenga con modalità diverse dal bonifico, sarà però applicata una sanzione pecuniaria dal 2 al 5 per cento valore dell'accredito.

Se un conto dedicato dovesse essere "in rosso", come è possibile provvedere ai pagamenti relativi al contratto cui si riferisce?

Escluso che si possa usufruire di un altro conto corrente non dedicato, dal momento che questa è un'ipotesi sanzionata, non sembra però esservi alcun impedimento normativo al versamento, tramite bonifico, di somme sul conto corrente interessato, che consentano di procedere ai pagamenti necessari.

Dove termina la filiera delle imprese?

Trattandosi di una norma finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali, l'espressione «filiera delle imprese» adoperata nell'articolo 3, comma 1, deve essere interpretata fino a comprendere tutti i subcontratti posti in essere dall'appaltatore e, in generale, tutti i rapporti instaurati per l'esecuzione del contratto come, ad esempio, le forniture.

Quali sono le responsabilità a carico della stazione appaltante?

La stazione appaltante deve provvedere all'inserimento nel contratto della clausola sull'assunzione degli obblighi di tracciabilità e della clausola di risoluzione. Deve inoltre verificare che nei contratti tra appaltatore, subappaltatore e subfornitore, sia presente la sola clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità.

Quali sono le conseguenze della risoluzione contrattuale?

La risoluzione prevista dall'articolo 3, comma 8, potrebbe essere qualificata come risoluzione per grave inadempimento, ai sensi dell'articolo 136 del codice dei contratti. Di conseguenza, il verificarsi di tale fattispecie potrebbe consentire il ricorso alla procedura di affidamento ex articolo 140, che consente all'amministrazione di interpellare i soggetti presenti della graduatoria originaria della gara, al fine di stipulare un nuovo contratto. ■

PIANO ANTIMAFIA

Una circolare del Viminale mette fine alle polemiche sull'applicazione ai vecchi contratti

La tracciabilità non è retroattiva

L'Ance rilancia: Non basta, serve una moratoria per far ripartire i pagamenti

DI F. LANDOLFI E V. UVA

Salvi i vecchi contratti. Dopo una settimana convulsa di incontri tra operatori, Governo, Autorità di vigilanza per mettere una «toppa» al caos che ha accompagnato l'entrata in vigore della legge anti-mafia, alla fine Autorità e Viminale hanno trovato l'intesa sul nodo della retroattività.

Il ministro degli Interni, Roberto Maroni, ha preparato una nota esplicativa che - al momento di chiudere questo giornale è in via di diramazione - da mandare a tutti i prefetti (si veda il testo che «Edilizia e Territorio» è in grado di anticipare qui a fianco).

La presa di posizione è chiara e conferma quella che era la linea seguita fin dal primo momento dal Viminale: la legge 136 non è retroattiva, e quindi anche i pagamenti futuri, ma legati a vecchi contratti, sono esonerati dall'obbligo di appoggiarsi a conti correnti dedicati.

Dopo aver ricordato infatti le nuove misure sulla tracciabilità dei flussi finanziari che serviranno a combattere i rischi di infiltrazioni dei capitali mafiosi negli appalti, l'ufficio del Gabinetto di Maroni precisa: «L'ambito applicativo della disposizione in oggetto è da intendersi riferito ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge sopra citata».

Due gli argomenti utilizzati dal Viminale per difendere la non retroattività: da un lato, il fatto che laddove la legge ha voluto estendere i nuovi obblighi anche ai rapporti in corso lo ha detto espressamente. Dall'altro però la nota fa leva anche sugli oneri che lo spostamento della contabilità sui conti correnti dedicati comporta. Un fardello che, se applicato ai contratti in corso, «andrebbe a incidere in modo sostanziale» sul rapporto «in violazione delle disposizioni civilistiche in materia negoziale». Tanto che qualcuno potrebbe addirittura fare ricorso e chiedere risarcimenti «con notevoli

danni - conclude il Ministro - sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese».

Il primo grosso nodo, quello della retroattività è quindi in via di soluzione. Intanto l'Autorità di vigilanza sta lavorando a un provvedimento che potrebbero fornire qualche prima risposta e che potrebbe essere pronto già questa settimana. Ma non basta: gli obblighi che incombono sulle imprese sono ancora enormi. Paolo Buzzetti, presidente dell'Ance riassume così la situazione: «Sia chiara una cosa: noi rispettiamo le finalità della legge e anzi ne siamo stati insieme al Governo anche gli artefici. Ma la riteniamo tout court inapplicabile». «La moratoria resta necessaria - afferma - Dopo aver fatto l'errore di non prevedere alcuna norma transitoria nella legge ora il Governo deve correre ai ripari e varare subito un decreto legge che sospenda la tracciabilità per almeno sei mesi». Altrimenti secondo l'Ance il rischio che tutti i pagamenti restino bloccati è davvero concreto.

LE REAZIONI

Le associazioni, con l'entrata in vigore della legge 136 il 7 settembre sono state prese d'assalto dalle richieste di chiarimento delle imprese allarmate in prima battuta dall'ipotesi di retroattività (si veda «Edilizia e Territorio» n. 34), ma anche dai profili operativi delle procedure sulla tracciabilità contenute nella nuova disciplina anti-mafia.

L'escalation è durata qualche giorno fino a quando Ance in testa, ma anche Aniem e le associazioni cooperative hanno dichiarato pressoché in coro che da quel momento in poi le stazioni appaltanti avrebbero bloccato i pagamenti seduta stante. E che le imprese, già fiaccate dalla crisi e da un ritardo cronico dei pagamenti, si sarebbero ritrovate in una situazione di paralisi generale.

Lì qualcosa si è smosso, ma solo in forma «interlocutoria»: una riunione al Viminale convocata in fretta e furia si è conclusa con una richiesta formale delle associazioni



■ Sul numero precedente di «Edilizia e Territorio» l'articolo che aveva sollevato il nodo della retroattività confrontando le tesi di Interni e Autorità

di sospendere la norma per almeno 120 giorni.

Il problema per i costruttori quindi va ben oltre la retroattività. Tant'è che la stessa associazione dei costruttori aveva già ipotizzato che il nodo dell'applicazione estensiva della tracciabilità si sarebbe ridimensionato andando a toccare soltanto i contratti successivi alla data del 7 settembre. Anche Confindustria si è affacciata sulla vicenda e in una nota congiunta con Rete Imprese Italia (Confcommercio, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confesercenti) ha fatto sapere di apprezzare «gli obiettivi di questa importante legge» e di auspicare «che le norme in essa contenute possano essere applicate in maniera corretta ed efficace da tutti i soggetti, pubblici e privati, per prevenire e combattere le infiltrazioni mafiose». Ma nello stesso tempo ha invocato una sospensione degli effetti del piano antimafia affinché «entro tempi ragionevoli consenta di

definire con certezza gli adempimenti e gli adeguamenti organizzativi e gestionali che amministrazioni pubbliche e imprese dovranno porre in essere per dare piena efficacia alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari». I problemi snocciolati da Ance e Confindustria, ma anche dall'Agi e dalle Cooperative di produzione sono i medesimi. Levando di mezzo l'applicabilità ai contratti in corso risolti con la circolare, restano da chiarire l'estensione della filiera dei soggetti obbligati, le tipologie di pagamento soggette all'obbligo di bonifico, l'operatività dei conti dedicati, solo per citarne alcuni (si veda articolo e quesiti alla pagina precedente).

Anche l'Aniem, l'Associazione nazionale delle Pmi edili della Confapi, nei giorni scorsi si era fatta sentire. Il presidente Dino Piacentini aveva segnalato «l'esigenza di non restringere eccessivamente le procedure di pagamento, ritenendo ammissibili procedure analoghe al bonifico (ad esempio Rid bancario, ampiamente utilizzato), che possono garantire comunque un controllo sui flussi finanziari». E anche loro avevano chiesto una circolare esplicativa che facesse chiarezza sui nuovi adempimenti. La partita non si chiude qui, insomma. E adesso le imprese attendono le istruzioni per applicare le regole ai nuovi contratti. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il testo del provvedimento salva-appalti Il Viminale: tutelare i rapporti negoziati

Com'è noto, la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie», entrata in vigore il 7 settembre u.s., prevede all'articolo 3 importanti misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.

Al riguardo, sulla base anche delle valutazioni e degli approfondimenti emersi nel corso di un'apposita riunione con le associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale e degli enti locali e la partecipazione dell'Avvocatura generale dello Stato, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nonché della Procura nazionale Antimafia, si fa presente che, a parere di questo Ufficio, l'ambito applicativo della disposizione in oggetto è da intendersi riferito ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data in vigore della legge sopra citata.

Tale interpretazione scaturisce da una lettura sistematica delle disposizioni contenute nella legge in argomento, atteso che il legislatore laddove ha ritenuto di estenderne l'applicazione anche ai rapporti già in essere, lo ha sancito espressamente (articolo 2, comma 1, lettera c). Sotto un profilo più strettamente attinente al merito, va perlomeno evidenziato come l'applicabilità delle disposizioni sulla tracciabilità alle prestazioni in corso, in assenza, peraltro, di una espressa previsione testuale in tal senso, andrebbe a incidere in modo sostanziale sull'assetto contrattuale già in essere, in violazione delle disposizioni civilistiche in materia di autonomia negoziale, determinando il possibile insorgere di contenziosi, con notevoli danni al sistema economico, sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese.

Restano ovviamente ferme le iniziative volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici già in essere, previste da speciali disposizioni di legge (come per i lavori relativi alla ricostruzione in Abruzzo e l'Expo 2015) ovvero attivate in via convenzionale attraverso i protocolli di legalità (come, ad esempio, per il Protocollo relativo alla Variante di Cannitello).

Tanto si rappresenta alle Ss.LL., anche in relazione alle eventuali richieste di chiarimenti che potranno pervenire da parte degli Enti locali. ■

L'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 136/2010

Le disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria nei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi

- Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei devono essere registrati sui conti correnti dedicati e con alcune eccezioni (vedi sotto) devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Per le spese giornaliere fino a 500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa
- I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato per il totale dovuto anche se non riferibile in via esclusiva alle prestazioni in questione
- I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e assistenziali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa
- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione il codice unico di progetto (Cup) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il Cup va richiesto alla stazione appaltante
- La stazione appaltante richiede il Cup alla struttura di supporto Cup del dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica della presidenza del Consiglio dei ministri
- I soggetti economici comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione
- La stazione appaltante nei contratti sottoscritti con gli appaltatori di lavori, servizi e forniture, inserisce a pena di nullità assoluta un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto deve essere munito della clausola risolutiva da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane Spa



Posteimpresa

Gestione Incassi
e Pagamenti

Corriere Espresso

Direct Marketing

Commercio Elettronico

Telefonia Mobile

Nasce Posteimpresa.

Il posto giusto, con le persone giuste.

Posteimpresa offre soluzioni su misura
per le esigenze di imprese, professionisti,
associazioni e Pubblica Amministrazione Locale.



Fabio Demenego
Venditore Impresa

Gabriele Fasulo
Venditore Impresa

I vantaggi non finiscono qui,
scopri l'offerta riservata
alle associazioni di categoria.

numero gratuito 800.160.000
www.poste.it/impres

Posteitaliane

PIANO ANTI-MAFIA

La tracciabilità applicata dal luglio 2009 per gli appalti pubblici della ricostruzione all'Aquila

Positivo il test del Progetto Case

Le voci delle imprese: Nessun aggravio particolare, lo strumento è efficace

PAGINA DI ALESSANDRO ARONA

I primi ad applicare, in via sperimentale, la tracciabilità obbligatoria nei pagamenti degli appalti, subappalti e forniture, sono stati la Protezione civile e le 1.778 imprese coinvolte nel Progetto Case, Map, Musp e Mep per la costruzione di abitazioni e altre strutture temporanee post-terremoto all'Aquila. E a sentir loro questo meccanismo non ha creato nessun aggravio particolare né intoppo ai normali adempimenti.

Il problema – sottolinea in coro le imprese, oggi sul mercato per altri lavori pubblici – potrebbe sorgere se la tracciabilità entrasse in vigore dall'oggi al domani, sui contratti in essere, senza che stazioni appaltanti e imprese abbiano avuto il tempo di prepararsi. Ma ora che il pericolo sembra scampato (si veda a pagina 3), raccontano che in sé la tracciabilità è uno strumento valido come misura di prevenzione e non particolarmente oneroso per le imprese.

L'AQUILA, I NUMERI

I progetti per le strutture temporanee post-terremoto hanno comportato una spesa complessiva di 1.107 milioni di euro, con appalti affidati a 219 imprese principali e 1.559 subappaltatrici/fornitrici. In particolare 792 milioni



■ Walter Frezza, titolare dell'omonima impresa di costruzione dell'Aquila

erano per il Progetto Case, con 121 imprese appaltatrici e 289 contratti (compresi atti aggiuntivi), 933 imprese subappaltatrici, 1.336 subappalti autorizzati (compresi noli e forniture) per un valore di 284,9 milioni (tutti i dettagli su www.protezionecivile.it, sezione Avvisi e bandi di gara, comunicato del 4 settembre 2009: «On line il riepilogo delle gare del Progetto Case...»).

LA TRACCIABILITÀ

La tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici per la ricostruzione (per lavori, servizi e



forniture), ma anche per le «erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche», è prevista dall'**articolo 16 comma 5 del decreto legge 39/2009** (la legge post-terremoto). I dettagli applicativi sono stati dettati con un apposito capitolo all'interno delle

Linee guida anti-mafia del ministero dell'Interno, in attuazione proprio dell'articolo 16 del Dl 39, pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» dell'8 luglio 2009.

Il documento elenca i movimenti (incassi e pagamenti) da tracciare da e verso altri conti correnti dedicati, ad esempio quelli di committenti, noleggi, forniture, trasporti eccetera (si vedano le schede qui a destra) e quelli verso conti non dedicati, ad esempio stipendi, spese generali, consulenze (la seconda scheda qui a fianco).

Il ricorso al contante era escluso per ogni importo, come nella nuova legge antimafia 13 agosto 2010, n. 136. La nuova legge impone però l'utilizzo dei bonifici sopra i 500 euro, mentre all'Aquila questi erano solo consigliati («Il Comitato – sorveglianza grandi opere – ritiene preferenziale...»),

essendo ammessi anche gli assegni non trasferibili. Sanzioni del 5% per transazioni senza passare su conti correnti dedicati e del 10%, più perdita del contratto per movimentazioni senza avvalersi di intermediari abilitati (banche e Poste Italiane).

LA PROTEZIONE CIVILE

«Per noi – spiega **Angeles Borelli, direttore Amministrazione e Bilancio della Protezione civile** – è stato un adempimento minimo: abbiamo semplicemente effettuato i pagamenti su conti correnti dedicati aperti dalle imprese. Le quali a loro volta dovevano effettuare i loro pagamenti da quei conti e su altri c/c dedicati di subappaltatori e fornitori. La vigilanza non spettava a noi, ma alla Prefettura. A noi spettava però comminare eventuali sanzioni, e la Prefettura non ci ha segnalato nessun pagamento difforme». La tracciabilità sembra dunque aver funzionato come strumento preventivo di dissuasione.

LE IMPRESE

«La tracciabilità – commenta **Gianfranco Simonetto, presidente del Gruppo Maltauro**, titolare in Ati di uno dei principali appalti del Progetto Case – è in sé una misura giusta. C'è però la tendenza a delegare sempre più alle imprese compiti di controllo che non dovreb-

bero spettare a noi. Comunque sia la tracciabilità, se ben chiarita nel contratto, fin dall'inizio, non è stata un problema».

Conferma **Walter Frezza, imprenditore edile aquilano** anche lui impegnato nel Progetto Case: «Il problema sarebbe stato l'applicazione della legge nazionale ai contratti in corso – dice Frezza – ma nel Progetto Case è stato semplice. Sì, direi che funziona come strumento anti-infiltrazione e per evitare il lavoro nero».

«Ci siamo trovati abbastanza bene – conferma la sorella Maria Grazia, impegnata in amministrazione – salvo un problema con il pagamento dei contributi dei dipendenti all'agenzia delle Entrate con l'F24. Questo pagamento non può essere frazionato, deve essere uno al mese per ogni impresa. Ma loro pretendevano che ci fosse un'imputazione specifica dei contributi pagati ai dipendenti per il Progetto Case. Abbiamo allora risolto così: abbiamo fatto una doppia transazione dal conto dell'impresa al conto dedicato, e poi di nuovo a quello generico dell'impresa; quindi abbiamo fatto il pagamento unico con l'F24. Ora questo problema credo non ci sarà con la nuova legge».

■ www.protezionecivile.it
■ www.cipecomitato.it (Sistema Mip/Cup)

Palazzo Chigi: Sul Cup sta filando tutto liscio

La Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la programmazione economica, smentisce che ci sia alcun problema nel gestire l'assegnazione dei Cup, Codice unico di progetto, ai fini della tracciabilità. Preoccupazione era arrivata da qualche impresa nei convulsi giorni dell'incertezza, prima della circolare del ministero dell'Interno («La Presidenza del Consiglio non riesce a gestire il boom di richieste di Cup, ci dicono le stazioni appaltanti»).

«Questa è un'emerita sciocchezza – ribatte **Gemma Gigli, capo del servizio Banche dati investimenti pubblici della Presidenza del Consiglio** – perché l'assegnazione di un Cup per ogni progetto di investimento pubblico esiste già, obbligatoria in base all'articolo 3 della legge 3/2003. Tutti i progetti ce l'hanno già, a prescindere dalla tracciabilità!». «L'unico dubbio sulla nuova legge – aggiunge – è se il Cup serve anche per le spese non di investimento, ma sul sito del Cipe abbiamo scritto il 30 agosto che siamo pronti a erogare i Cup anche per queste».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DA E VERSO CONTI DEDICATI

Linee guida anti-mafia per l'Aquila (9 luglio 2009)

- Committenti
- Noleggi a freddo e a caldo
- Forniture di ferro, calcestruzzo, cemento, inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere)
- Altre forniture
- Trasporti
- Espropri
- Guardiania
- Spese di cantiere, comprese quelle per mense e pulizie
- Affidamenti lavori
- Factor
- Scavo e movimento terra
- Smaltimento terra
- Smaltimento rifiuti

PAGAMENTI A CONTI NON DEDICATI

Linee guida anti-mafia per l'Aquila (9 luglio 2009)

- Stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati)
- Manodopera (emolumenti a operai)
- Spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto)
- Immobilizzazioni
- Consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche
- Imposte e tasse
- Assicurazioni e fidejussioni
- Contributi Inps, Inail, Cassa edile
- Gestori e fornitori di pubblici servizi